

Regolamento per l'assegnazione di Orti urbani

Approvato con Delibera C.C. n.13 del 10.02.1997
Reso esecutivo in data 25.03.1997
Modificato con delibera C.C. n. 78 del 27.11.1997
Reso esecutivo in data 11.12.97
Modificato con delibera C.C. n. 73 del 20.12.2002
Reso esecutivo in data 26.01.2003
Modificato con delibera C.C. n. 17 del 3.3.2005
Reso esecutivo in data 14.4.2005
Modificato con Delibera C.C.5 del 24.3.2010

Sommario

Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Contenuto	2
Art. 3 Individuazione degli assegnatari	2
Art. 4 Criteri di assegnazione	2
Art. 5 Riserva.....	3
Art. 6 Durata dell'assegnazione.....	3
Art. 7 Canone	3
Art. 8 Doveri dell'assegnatario	3
Art. 9 Rapporti di vicinato	4
Art. 10 Divieto di modifica.....	4
Art. 11 Assemblea	4
Art. 12 Comitato di Gestione	5
Art. 13 Vigilanza	5
Art. 14 Revoca, recesso e decadenza	5
Art. 15 Soppressione degli orti	6
Art. 16 Regime transitorio.....	6
Art. 17 Rinvio	6

Art. 1 Oggetto

1. Forma oggetto del presente Regolamento l'assegnazione di orti urbani destinati alla coltivazione realizzati dal Comune di Peschiera Borromeo su area di proprietà comunale.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per orto urbano un appezzamento destinato alla produzione di ortaggi, fiori, piccoli frutti (salvo quanto disposto dall'art.2 del presente Regolamento) per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia, che non costituisca strumento di produzione commerciale.

Art. 2 Contenuto

1. L'assegnatario è tenuto a coltivare direttamente l'orto avuto in gestione, curandone in particolar modo l'aspetto estetico ed igienico.
2. E' vietata la coltivazione di piante frutticole, della vite, della actinidia (kiwi) e, comunque di piante arboree ad alto fusto. Sono consentite solo coltivazioni a prevalente carattere orticolo.

Art. 3 Individuazione degli assegnatari

1. Salvo quanto disposto dall'art. 5, hanno diritto di assegnazione degli orti i residenti nel territorio comunale che siano pensionati o che, pur non godendo di pensione, abbiano compiuto almeno 65 anni.

Art. 4 Criteri di assegnazione

1. Limitatamente agli orti non ancora assegnati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e previa specifica comunicazione alla cittadinanza, i residenti interessati all'assegnazione di un orto possono presentare, dall'01/01 al 31/12 di ogni anno, all'ufficio protocollo del Comune di P.B., apposita domanda, allegando alla stessa copia del libretto di pensione o idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione.
2. Fatti salvi i contenuti di cui al successivo art. 16, viene stilata una graduatoria sulla base delle domande pervenute.
3. L'ordine di priorità è dato dal numero e dalla data di protocollo delle domande di cui al precedente comma 2.
4. Per ogni richiedente che abbia i requisiti è prevista esclusivamente l'assegnazione di un unico orto.
5. L'Ufficio Patrimonio del Comune di P.B. provvede, con scadenza trimestrale, all'aggiornamento della graduatoria tenuto conto delle domande pervenute e/o revoche e/o recessi e/o decadenze maturate nel trimestre considerato.
6. Per ogni lotto di orti, l'assegnazione viene disposta con provvedimento del funzionario responsabile ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero degli orti da assegnare.
7. La graduatoria viene utilizzata anche per i subentri.

Art. 5 **Riserva**

1. Fermi restando i requisiti generali per l'assegnazione, di cui al precedente art. 3, è facoltà della Giunta comunale, in deroga alla graduatoria di cui al precedente art. 4 procedere ad assegnazioni straordinarie di orti a quei richiedenti che presentino particolari situazioni soggettive e oggettive di disagio e/o di assistibilità comprovate queste ultime da apposita relazione dei servizi sociali comunali.
2. Nell'ipotesi di incremento del numero di orti rispetto a quelli esistenti è facoltà della G.C. riservare un numero di orti per le assegnazioni di cui al comma precedente.

Art. 6 **Durata dell'assegnazione**

1. Il rapporto fra l'assegnatario e l'Amministrazione Comunale ha natura concessoria ed ha durata di 4 anni con la possibilità di nuova concessione al medesimo assegnatario in presenza dei presupposti e requisiti che hanno giustificato l'originaria assegnazione. A fronte della concessione dell'orto è prevista la corresponsione di un canone annuo ed è data facoltà di recesso ad entrambe le parti.
2. L'assegnazione è nominativa, unica ed intrasferibile.
3. L'assegnatario non può subconcedere o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.
4. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire l'assegnazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione al Comune per gli adempimenti di competenza.
5. La G.C. si riserva di autorizzare, solo per periodi determinati a seguito di specifica richiesta ed a fronte di straordinarie e documentate condizioni di salute e/o familiari dell'assegnatario, la coltivazione dell'orto da parte dei familiari, limitatamente al coniuge, ai figli e ai fratelli, dell'assegnatario medesimo e comunque non oltre la prima scadenza del contratto.

Art. 7 **Canone**

1. L'assegnatario è tenuto al pagamento di un canone annuo il cui importo per ciascun anno, viene fissato con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Il canone deve essere versato al Comune di Peschiera Borromeo tramite bollettino di c.c. postale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il canone stesso.
3. Nel caso in cui l'assegnazione degli orti urbani avvenga nel corso dell'anno, la quota parte del canone riferita all'anno in corso deve essere versata contestualmente alla stipula del contratto d'affitto.

Art. 8 **Doveri dell'assegnatario**

1. Ogni assegnatario è tenuto a far fronte alla spesa generale dell'acqua utilizzata per l'irrigazione del proprio orto e alle spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in base ai millesimi del terreno affittato, per garantire il decoro del bene concesso, oltre alla manutenzione ordinaria del proprio orto.
2. Alla quantificazione delle spese relative all'acqua utilizzata provvede un tecnico Comunale che potrà avvalersi della collaborazione del Comitato di Gestione. La lettura contatori viene effettuata una volta all'anno entro il mese di ottobre.
3. Ciascun assegnatario è tenuto al pagamento della relativa acqua utilizzata, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della quantificazione della stessa.

4. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su apposito c/c intestato al Comune di Peschiera Borromeo.
5. Per ciascun lotto di orti, le parti comuni vengono individuate con il provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 9 **Rapporti di vicinato**

1. Ciascun assegnatario dovrà astenersi da qualsiasi modalità di esercizio del suo diritto che possa arrecare danno o disturbo.
2. In particolare è vietato:
 - a) abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali ; i rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari, attraverso appositi contenitori dotati dall'Amministrazione Comunale;
 - b) recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti, suoni o danze, ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura ;
 - c) allevare animali di qualsiasi tipo e tenere cani all'interno dell'orto (sia di giorno che di notte) ;
 - d) usare acqua per scopi diversi dall'annaffiatura del terreno o dal dissetarsi ;
 - e) utilizzare prodotti nocivi in misura superiore ai limiti previsti dalla legge ;
 - f) installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui ; accendere fuochi, allestire strutture per la cottura dei cibi ;
 - g) accedere all'orto con mezzi motorizzati, compresi i ciclomotori.
3. Nel caso di comprovata seconda violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'assegnatario resosi responsabile dei fatti di disturbo e/o di incuria, potrà essere dichiarato decaduto dall'assegnazione e potrà essergli applicata la relativa sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle norme regolamentari, salvo che la violazione non costituisca illecito più grave.

Art. 10 **Divieto di modifica**

1. Gli assegnatari dell'orto non possono:
 - a) modificare le strutture avute in uso ;
 - b) occultare la vista dell'orto con teli plastici o steccati, ammassare bidoni o contenitori per la raccolta dell'acqua, costruire semenzari chiusi, costruire passaggi pedonali in cemento o con elementi a lastre o similari ; costruire tunnel anche in plastica dell'altezza superiore a 80 cm. ;
 - c) creare delle pavimentazioni supplementari ;
 - d) costruire capanni per il ricovero degli attrezzi o di materiali che superino gli 80 cm di altezza dal terreno ;
 - e) costruire pergolati di legno o di altro materiale.
2. E' consentita unicamente la realizzazione di percorsi interni realizzati con il medesimo tipo di lastre utilizzate dal Comune per i percorsi esterni e in ghiaietta.

Art. 11 **Assemblea**

1. Per ciascun lotto gli assegnatari si riuniscono in assemblea.
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed ha le seguenti funzioni :
 - a) programmare ed organizzare la manutenzione degli spazi comuni ;
 - b) discutere e proporre modifiche ed integrazioni al presente Regolamento ;
 - c) eleggere due rappresentanti del Comitato di Gestione che riferiranno all'Amministrazione Comunale circa l'andamento e il rispetto del Regolamento.

Art. 12 Comitato di Gestione

1. I due rappresentanti eletti dall'assemblea di cui all'articolo precedente, con un rappresentante del Comune designato dalla Giunta Comunale, formano il **Comitato di Gestione degli Orti**, cui compete:
 - a) convocare l'assemblea degli assegnatari almeno una volta l'anno ;
 - b) gestire gli spazi e le strutture comuni ; provvedere alla gestione (e in particolare alla loro quantificazione) delle spese di cui all'art. 8;
 - c) segnalare al Comune le esigenze di manutenzione straordinaria ;
 - d) vigilare sul rispetto e sull'applicazione del presente Regolamento ;
 - e) dirimere le controversie tra gli assegnatari ;
 - f) proporre al Comune la decadenza dalle assegnazioni ove gli assegnatari non rispettino gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento.
2. Solo i membri del **Comitato di Gestione** possono interloquire con gli Uffici del Comune per i problemi di gestione.

Art. 13 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento, avviene attraverso il Comitato di Gestione e, ove occorra, attraverso il Servizio di Polizia Municipale.
2. A garanzia degli obblighi dell'assegnatario, all'atto del rilascio della concessione viene costituita e depositata cauzione il cui ammontare viene stabilito dal Comune previo parere reso a maggioranza dei votanti in Assemblea

Art. 14 Revoca, recesso e decadenza

1. In caso di decesso o trasferimento dell'assegnatario, o in qualsiasi altra condizione per cui l'assegnatario non rientri più tra gli aventi diritto, verrà disposta l'immediata revoca dell'assegnazione.
2. Il recesso da parte dell'Amministrazione comunale può avvenire, fatti salvi i casi di assoluta urgenza, con preavviso non inferiore a sei mesi. Tale recesso comporta, l'obbligo da parte dell'assegnatario alla restituzione dell'orto, fermo restando il diritto a trarre dal fondo i frutti dell'ultima seminagione.
3. Il recesso da parte dell'assegnatario preclude la possibilità di ripresentare la domanda di assegnazione anche per lotti successivi, salvo che sia sorretta da idonea motivazione la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale della Giunta Comunale.
4. La decadenza dall'assegnazione è pronunciata, nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento, dalla Giunta Comunale su proposta del Comitato di Gestione degli orti e previa istruttoria da parte degli uffici comunali.
5. Il provvedimento di decadenza potrà essere assunto dopo che sia decorso inutilmente un mese dall'inoltro di un formale invito al rispetto del Regolamento e alla rimozione delle cause di inadempienza ; esso preclude la possibilità di presentare domanda di assegnazione di orti anche per lotti diversi da quello per cui si è adottato il provvedimento.
6. In caso di recesso, di revoca o di decadenza da parte di un assegnatario, subentra nell'assegnazione, il primo dei richiedenti che si trova in graduatoria per il medesimo lotto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 15
Soppressione degli orti

1. La Giunta Comunale può disporre, con atto unilaterale, la soppressione di tutti o parte degli orti per esigenze di interesse pubblico, senza alcun indennizzo agli assegnatari. Fermo restando il diritto, per quest'ultimi, di un preavviso non inferiore a sei mesi e comunque tenuto conto delle esigenze di raccolta dell'ultima semina.

Art. 16
Regime transitorio

1. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente estese ai contratti in essere alla data della sua entrata in vigore.

Art. 17
Rinvio

1. Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge e nel provvedimento di assegnazione.